

ALLEGATO AL VERBALE DEL 4/5/2019

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"Vedrai... Odv"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Costituzione della Repubblica italiana e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato "Vedrai... associazione di volontariato per apprendimento, autonomia e comunicazione con informatica, telematica e più canali comunicativi" siglabile come "Vedrai... Odv".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ovada (AL), strada Rebba 1 interno 3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. La durata dell'Odv non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.11

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ODV ha struttura democratica e senza scopo di lucro; è apartitica, aconfessionale, antirazzista. Ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge tra gli scopi principali quelli di:
 - creare luoghi di possibile incontro tra persone di differenti abilità, dove l'integrazione avvenga in più direzioni, con l'impegno a sperimentare soluzioni nuove, e non quale omologazione alle proposte ed ai modelli prevalenti nella società;
 - favorire la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche tra le persone disabili, per elevare i livelli di autonomia, comunicazione e apprendimento attraverso un ruolo da protagonista attivo del disabile stesso;
 - divulgare la conoscenza di ausili specialistici collegati alle tecnologie informatiche e incrementare il loro utilizzo pratico attraverso iniziative di informazione, formazione, consultazione, prestito gratuito;
 - contribuire sotto l'aspetto delle tecnologie alla realizzazione di progetti di vita per singole persone disabili gravi;
 - valorizzare l'apporto dell'informatica, della telematica, della multimedialità, della domotica e di altri possibili sviluppi tecnologici futuri all'interno di una concezione dell'apprendimento fondata sulla pluralità delle intelligenze e sull'apporto proveniente dalla molteplicità dei canali comunicativi;
 - operare in una prospettiva di educazione permanente, oltre il solo periodo dell'età scolastica, in coordinamento con altre associazioni, enti, istituzioni;
 - contribuire al miglioramento della qualità della vita.


Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

Lettera Mar 11/19

Veronica Parodi



- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni sociosanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

2. Nello specifico Vedrai... intende svolgere varie attività:

- contribuire alla realizzazione di gruppi di attività o laboratori che vedano i disabili protagonisti nell'impiego delle tecnologie per raggiungere obiettivi individualizzati di volta in volta definiti;
- promuovere progetti individuali per incentivare l'autonomia, la comunicazione e l'apprendimento;
- sostenere attività di consultazione e informazione riguardante gli ausili, l'hardware e il software in continua evoluzione, altri aspetti tecnologici nei confronti dei disabili, delle loro famiglie, degli insegnanti, degli operatori socio-sanitari e di chiunque sia interessato;
- collaborare in primo luogo con comuni, scuole, enti socio-sanitari, altre associazioni che si occupano di disabilità per sostenere loro progetti o proposte riferite all'utilizzo delle tecnologie;
- realizzare una costante attività di documentazione sulle attività svolte, sia interna con l'archiviazione dei materiali sia esterna con iniziative di informazione (sito web, pubblicazioni, quaderni, newsletter, ecc...);
- promuovere attività di formazione e sostenere forme di coordinamento per varie tipologie di operatori interessati all'uso delle tecnologie con persone disabili;
- partecipare a incontri, fiere, convegni sia a livello nazionale che internazionale;
- partecipare a coordinamenti locali e nazionali dei centri che si occupano di tecnologie e disabilità.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

5. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

6. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

7. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso le ore di collaborazione retribuita non dovranno essere superiori al 50% del monte ore annuale di attività dell'associazione.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
- b. Contributi pubblici e privati;
- c. Donazioni e lasciti testamentari;
- d. Rendite patrimoniali;
- e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e s.m.i.);

Luca Marchi

Veronica Parodi

- f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.;
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Gruppo di coordinamento entro il 31 marzo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
 4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci e socie dell'associazione

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e s.m.i il numero dei soci e delle socie è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dall'Assemblea dei soci e delle socie ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Gruppo di coordinamento comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci e delle socie

1. Tutti i soci e le socie godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Gruppo di coordinamento.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:
- a. L'Assemblea dei soci e socie;
 - b. Il Gruppo di coordinamento;
 - c. Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci e socie

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci e le socie.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, iscritti nel libro dei soci e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati compreso se stesso.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

Letta Moratti

Veronica Fandi

6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Gruppo di coordinamento ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Felice Morini

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci e socie

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci e le socie i componenti del Gruppo di coordinamento approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario;
 - f. delibera sulle domande di nuove adesioni, sentito il parere del Gruppo di coordinamento;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. provvede alla sostituzione dei membri del Gruppo di coordinamento dimissionari, decaduti o deceduti;
 - i. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - j. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - k. delibera sull'esclusione dei soci o delle socie;
 - l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Gruppo di coordinamento ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - n. delega il Gruppo di coordinamento a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa.
 - o. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 4 dello Statuto;



Uscivica Pardi

- p. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Gruppo di coordinamento.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci e socie

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci e delle socie.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci e delle socie approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Gruppo di coordinamento

Il Gruppo di coordinamento è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 13 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica due anni e sono rieleggibili fino a un massimo di cinque mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Gruppo di coordinamento: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

1. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Gruppo di coordinamento.
2. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Gruppo di coordinamento.
3. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
4. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Gruppo di coordinamento, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
5. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
6. Il Gruppo di coordinamento responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - c. esprime un parere sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci e delle socie;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

7. Il Gruppo di coordinamento è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo all'interno del Gruppo.
8. Il Gruppo di coordinamento è convocato dal Presidente ogni tre mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.
9. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Gruppo di coordinamento.
10. I verbali delle sedute del Gruppo di coordinamento, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
11. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Gruppo di coordinamento. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
13. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea al momento del rinnovo delle cariche sociali, all'interno del Gruppo di coordinamento.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Gruppo di coordinamento; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Gruppo di coordinamento, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e delle socie.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Gruppo di coordinamento e adotta i provvedimenti necessari: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Gruppo di coordinamento alla prima riunione utile.

Art. 14 I gruppi locali o tematici

1. L'associazione può strutturarsi al proprio interno in gruppi locali o tematici. E' l'assemblea a deliberare il riconoscimento di nuovi gruppi dell'associazione. I gruppi locali si impegnano su progetti e iniziative legate al territorio di appartenenza nell'ambito degli scopi prefissati dallo statuto.
2. I gruppi tematici impegnano soci e socie su temi ed argomenti che specificano le ricerche sulle tecnologie per disabili in una dimensione che va oltre l'ambito locale.
3. I gruppi locali e tematici esercitano la propria autonomia programmatica e amministrativa. Designano, in analogia con i criteri presenti nello statuto, i propri rappresentanti e responsabili di aree di lavoro.

**Art. 15
Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Federico Marchi

**Art. 16
Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e della disciplina vigente in materia.

Vincenzo Favardi

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA
Ufficio Territoriale di Acqui Terme
Sportello Decentrato Ovada
Via Torino, 60 - 15076 OVADA (AL)



21.5.18
W. 344
Acqui Terme

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
(Firma)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(D. Vincenzo Giglio)

8/8